



COMUNE DI BONAVIGO
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA
CIMITERIALE E
MORTUARIA**
(DPR 10/09/1990 n.285)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO ESECUTIVO DAL **23/07/2007**
COMUNALE N. **24** DEL **29/06/2007**

Il Segretario Comunale
Dr. Luigi Giglia

COMUNE DI BONAVIGO – PROVINCIA DI VERONA
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA CIMITERIALE E MORTUARIA

SOMMARIO

PARTE 1^ -	DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1	Finalità
ART.2	Competenze
ART.3	Responsabilità e divieti speciali
ART.4	Sanzioni
ART.5	Accesso alla documentazione
PARTE 2^ -	STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI
ART.6	Cimiteri
ART.7	Piano Cimiteriale e Norme Tecniche generali
ART.8	Ammissione nelle strutture cimiteriali
ART.9	Facoltà di disporre della salma e dei funerali
ART.10	Servizi Cimiteriali
ART.11	Servizi gratuiti e a pagamento
PARTE 3^ -	NORME DI POLIZIA MORTUARIA
ART.12	Autorizzazioni al trasporto
ART.13	Modalità di esecuzione del trasporto
ART.14	Disciplina sulla celebrazione dei funerali
PARTE 4^ -	SEPOLTURA NEI CAMPI AD INUMAZIONE E CREMAZIONE
ART.15	Sepoltura nei campi ad inumazione (campi comuni)
ART.16	Modalità di assegnazione delle sepolture
ART.17	Cremazione
PARTE 5^ -	CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE, TOMBE TERRANEE e CAPELLE DI FAMIGLIA
ART.18	Concessione delle sepolture
ART.19	Rinuncia della Concessione
ART.20	Revoca della Concessione
ART.21	Decadenza dalla Concessione
ART.22	Estinzione della Concessione
ART.23	Rinnovo della Concessione
ART.24	Costruzione dell'opera
ART.25	Manutenzione delle sepolture
PARTE 6^ -	CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI INDIVIDUALI
ART.26	Concessione delle sepolture
ART.27	Modalità di assegnazione delle sepolture
ART.28	Rinuncia della concessione
ART.29	Revoca della concessione
ART.30	Decadenza dalla concessione
ART.31	Estinzione della concessione
ART.32	Rinnovo della concessione
ART.33	Ornamenti e manutenzione della sepoltura
PARTE 7^ -	CONCESSIONI CIMITERIALI – CELLETE OSSARIO E CINERARIE
ART.34	Concessione delle sepolture
ART.35	Modalità di assegnazione delle sepolture
ART.36	Rinuncia della Concessione
ART.37	Revoca, Decadenza ed estinzione della Concessione
ART.38	Ornamenti e manutenzione della sepoltura
PARTE 8^ -	ESUMAZIONI ed ESTUMULAZIONI
ART.39	Esumazioni ed Estumulazioni ordinarie
ART.40	Avvisi di scadenza
ART.41	Esumazioni ed Estumulazioni a richiesta
ART.42	Esumazioni ed Estumulazioni d'ufficio
ART.43	Salme aventi oggetti da recuperare
ART.44	Smaltimento dei materiali cimiteriali
ART.45	Chiusura dei cimiteri per operazioni di Esumazione ed Estumulazione
PARTE 9^ -	DITTE AMMESSE A LAVORARE NEI CIMITERI
ART.46	Requisiti richiesti alle Ditte
PARTE 10^ -	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART.47	Costi e Tariffe
ART.48	Abrogazione di precedenti disposizioni

PARTE 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Finalità

Il presente Regolamento, in osservanza della normativa vigente, disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa e disciplina nazionale:

- Titolo VI del TU delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n.1265;
- DPR 10/09/1990 n.285 Regolamento di polizia mortuaria;
- Circolari Ministeriali e Regionali esplicative.

ART.2 Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:

- a) l'orario di apertura ai cimiteri e delle strutture necroscopiche cimiteriali;
- b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
- c) ogni altra norma relativa a particolari divieti;
- d) riti funebri.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali, a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, è competente all'espletamento di tutti gli atti di gestione cimiteriale e delle autorizzazioni di polizia mortuaria, salvo le eventuali eccezioni previste nel presente Regolamento.

Ha a sua volta facoltà di incaricare della firma di tali atti altri soggetti dipendenti, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Il Comune può affidare a terzi la gestione e la manutenzione dei Cimiteri secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

Per soggetto gestore si intende il Comune che cura la gestione e la manutenzione in economia diretta, ovvero l'affidatario terzo di cui al precedente comma.

Le funzioni attribuite all'Azienda Sanitaria Locale (in seguito denominata ASL) in materia Cimiteriale e di Polizia Mortuaria sono individuate dalla normativa specifica e/o da eventuali accordi, intese o convenzioni con il Comune.

ART.3 Responsabilità e divieti speciali

Il gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Nei Cimiteri e loro aree di pertinenza è vietato ogni comportamento irriverente ed incompatibile con il luogo sacro ed in particolare: fumare, consumare cibi, fare chiasso; introdurre cani od altri animali; toccare o rimuovere dalle tombe fiori, ricordi ed altri oggetti altrui; utilizzare l'impiego di barattoli di recupero o simili come portafiori per tombe; buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi contenitori, collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi geometrici strettamente relativi alle sepolture: sono rimossi d'ufficio e destinati a rifiuto; eseguire lavori ovvero iscrizioni sulle tombe di privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente.

ART.4 Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa, prevista dall'art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, del pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 e non superiore a € 500,00; per l'applicazione di dette sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni al Piano cimiteriale ed alle Norme Tecniche generali sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

ART.5 Accesso alla documentazione

Presso l'ufficio Comunale è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono inoltre disponibili al pubblico nell'Ufficio Comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture la cui concessione è in scadenza.

PARTE 2^ - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

ART.6 Cimiteri

Nel territorio del Comune ci sono i seguenti cimiteri:

- a) Cimitero di BONAVIGO capoluogo;
- b) Cimitero della frazione di ORTI.

ART.7 Piano Cimiteriale e Norme Tecniche generali

La suddivisione delle varie zone cimiteriali è prevista dal Piano Cimiteriale vigente così come stabilito dal DPR 285/1990.

Il Piano Cimiteriale unitamente alle Norme Tecniche generali, disciplinano, per i manufatti ed aree : loro destinazioni d'uso, vincoli, dimensioni, rapporti, caratteristiche morfologiche, modalità e tempi d'esecuzione, obblighi, tipi, materiali, arredi ed ornamenti, distanze obbligate e di rispetto, ubicazioni, dotazioni infrastrutturali, norme tecniche, costruzioni, rimozioni e demolizioni, procedure, standard dei progetti tipo, ed ogni altro elemento utile alla regolamentazione, anche di tipo edilizio, dell'utilizzo degli spazi secondo le previsioni, nonché le autorizzazioni alle imprese e la determinazione dei depositi cauzionali.

La competenza gestionale in ordine alle materie sopra citate è in capo al Responsabile del Settore Tecnico.

L'utilizzo e la modifica delle attuali Tombe di famiglia poste lungo la mura perimetrale dei Cimiteri sarà disciplinata dalle Norme Tecniche generali allegate al Piano cimiteriale e secondo la normativa vigente.

ART.8 Ammissione nelle strutture cimiteriali

L'ammissione nei cimiteri è concessa ai residenti e loro coniugi, anche se residente in altri Comuni, e negli altri casi di cui all'art. 50 del DPR 285/90 :

- a) i cadaveri di persone morte nel territorio del Comune di Bonavigo qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri della persone morte fuori del Comune di Bonavigo ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Bonavigo e morte al di fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero comunale;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi e, compatibilmente con la disponibilità, la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Il gestore del Cimitero, per ogni ingresso di salme o resti mortali assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, l'iscrizione cronologica, in apposito registro, anche di natura informatica.

L'Ufficio comunale competente, dando applicazione alle norme sull'autocertificazione, è tenuto a predisporre la modulistica da compilarsi a cura dei richiedenti. Il Responsabile del Settore preposto provvederà a rilasciare le relative autorizzazioni previa verifica del possesso dei diritti e del pagamento delle tariffe previste per i singoli servizi, se dovute.

ART.9 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome e per conto di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

ART.10 Servizi Cimiteriali

Il Comune è dotato di Camera mortuaria allestita nel Cimitero di ORTI.

Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti mortali che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

Il deposito di salme non può superare la durata di n.1 (uno) giorni in quanto la Camera mortuaria non è dotata di celle frigorifere.

L'ossario comune è previsto per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi comunali.

Il cinerario comune è previsto per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Il Comune gestisce, in economia o in affidamento a terzi, il servizio di illuminazione votiva.

ART.11 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti, per le salme dei soggetti aventi titolo di cui all'art. 8 "Ammissione nelle strutture cimiteriali" del presente Regolamento, i seguenti servizi:

1. Il servizio di osservazione del cadavere presso il deposito di osservazione presso la camera mortuaria comunale;

2. Il recupero della salma accidentata e suo trasporto fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'autorità competente;
3. I trasporti di salme ordinati dall' ASL per motivi igienico-sanitari o medico-legali, ovvero dall'Autorità Giudiziaria, quando dispongano per l'avvio nei locali individuati dal Comune;
4. Il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.
5. Per la salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, previa motivata domanda da valutarsi da parte dei competenti servizi comunali, o per la quale vi sia disinteresse da parte degli aventi titolo, in ogni caso con determinazione da parte della Giunta Comunale, il Comune garantisce:
 - la fornitura del feretro (cassa);
 - l'operazione di inumazione della salma in campo inumatorio in immediatezza di decesso e l'uso della relativa fossa per il periodo ordinario di rotazione fissato in 10 anni nonché l'eventuale operazione di reinumazione in campo inumatorio l'uso della relativa fossa per il periodo di reinumazione;
 - l'operazione di cremazione della salma in immediatezza di decesso e quindi non ancora sepolta, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune / la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

I servizi non richiamati nel presente articolo, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dagli organi competenti.

PARTE 3^ - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART.12 Autorizzazioni al trasporto

Le autorizzazioni relative al trasporto di salma sono rilasciate all'Impresa di Onoranze Funebri (di seguito denominata Impresa di OF) previa dichiarazione contenente:

- a) indicazione del mandato di rappresentanza;
- b) indicazione degli elementi descrittivi le operazioni da eseguirsi per il servizio e dell'identificazione dell'incaricato al trasporto;

L'Ufficio comunale competente, dando applicazione alle norme sull'autocertificazione, è tenuto a predisporre la modulistica relativa.

Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Ai sensi dell'art.36 del DPR 285/1990 il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni comunali, può essere effettuato anche dagli aventi diritto di cui all'art.9.

ART.13 Modalità di esecuzione del trasporto

Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'Impresa di OF nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative soste.

Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti, in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.

Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

I trasporti che non hanno intero svolgimento nel Comune di Bonavigo, si effettuano, per la parte compresa nel territorio comunale, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

L'autofunebre è tenuta alla sosta all'ingresso del cimitero ed il feretro, trasportato a cura dell'Impresa di O.F. , è accompagnato a piedi fino al luogo della sepoltura secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune o dal Gestore.

In caso di disponibilità, l'Impresa di OF potrà essere autorizzata ad eseguire in modo autonomo l'operazione finale di sepoltura limitatamente a:

1. per l'inumazione: calata del feretro nella fossa già predisposta ed attrezzata, mediante l'utilizzo di personale dell'Impresa stessa e con mezzi forniti dall'operatore comunale;
2. per la tumulazione: collocazione del feretro nel tumulo mediante l'utilizzo di personale dell'Impresa stessa e con mezzi forniti dall'operatore comunale.

ART.14 Disciplina sulla celebrazione dei funerali

Il Sindaco disciplina le funzioni funebri, con riguardo a:

- a) Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati preferibilmente nei giorni feriali;
- b) Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- c) Giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi.

E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune di Bonavigo nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonia pubblica.

PARTE 4^ - SEPOLTURA NEI CAMPI AD INUMAZIONE E CREMAZIONE

ART.15 Sepoltura nei campi ad inumazione (campi comuni)

L'inumazione in Campo comune è autorizzata agli aventi titolo di cui all'art. 8 per la durata di 10 anni. E' esclusa l'inumazione per i resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine, per i quali si eseguirà il trattamento previsto dal successivo art.35.

E' permessa la posa di opere a cura e spese degli aventi diritto ai sensi dell'art.9 del presente regolamento secondo le modalità indicate nel Piano Cimiteriale e Norme tecniche generali vigenti. Nei Campi riservati a salme indecomposte provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie o straordinarie è ammessa solo la posa della Lapide di testa alla sepoltura, con iscrizione dei dati del defunto.

ART.16 Modalità di assegnazione delle sepolture

L'assegnazione della sepoltura, in campo ad inumazione, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili senza soluzione di continuità.

Ai sensi dell'art.74 del DPR 285/1990 ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Non sono ammesse inumazioni di resti mortali posti in cassetina ossario o urna cineraria, in sepoltura a terra nella medesima fossa occupata da altra salma, anche se familiare.

ART.17 Cremazione

La cremazione è disciplinata dal capo XVI del DPR 10/9/1990 n.285 come modificato dalla Legge 30/03/2001 n.130 e dalle Circolari : Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998, Ministero dell'Interno n.37 del 01/09/2004, Giunta Regione Veneto prot.n.780053/51.00.00.23.00 del 16/11/2004, norme alle quali si fa rinvio per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento.

PARTE 5^ - CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE, TOMBE TERRANEE e CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART.18 Concessione delle sepolture

In relazione alla disponibilità della struttura cimiteriale, sono concesse le seguenti sepolture private:

1. TOMBE TERRANEE e CAPPELLE di FAMIGLIA o Collettività in concessione 99ennale nei manufatti realizzati dal Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito contratto nel quale devono essere indicati :

- l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
- la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;
- il concessionario o nel caso di Enti o similari il legale rappresentante pro-tempore;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- il corrispettivo di concessione.

L'Ufficio Servizi cimiteriali cura l'istruttoria per l'adozione dell'atto di concessione.

Le sepolture date in concessione sono a pagamento.

Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

Il diritto di uso della sepoltura in Tomba / Cappella di famiglia spetta al concessionario, al coniuge, ed ai parenti ed affini fino al secondo grado .

Può essere consentita, su richiesta scritta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che siano state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

Le circostanze ed i requisiti sopra richiesti dovranno essere esposti chiaramente nella domanda, alla quale dovrà essere allegato l'assenso alla sepoltura da parte del titolare della concessione, in merito al cui accoglimento deciderà il Responsabile del Settore competente per materia.

Se il concessionario è un Ente od una Convivenza, sono ammessi alla sepoltura gli appartenenti all'ente o alla convivenza residenti nel Comune al momento del decesso.

Resta salva la volontà espressa del defunto quando era in vita.

La titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria.

In caso di decesso del concessionario gli eredi sono tenuti a dimostrare il subentro nella titolarità della concessione. Le concessioni perpetue e le concessioni a tempo determinato eccedenti i 99 anni si intendono estinte trascorsi 99 anni dalla data di concessione.

I manufatti per la sepoltura in concessione per i quali non sia stato stipulato il previsto contratto, si intendono concessi con decorrenza dalla data di versamento eseguito dal richiedente.

I manufatti per la sepoltura in concessione per i quali non è rinvenibile la data di concessione, né risulta agli atti il versamento eseguito, la concessione medesima si intende comunque scaduta nell'anno 2055.

ART.19 Rinuncia della Concessione

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte del rinunciante.

Dopo la rinuncia le aree o manufatti per sepoltura privata sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero dopo l'esecuzione di opere di manutenzione che il Comune ritenga necessarie.

ART.20 Revoca della Concessione

E' possibile per il Comune di ritornare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del Piano Cimiteriale o per altra ragione di prevalente interesse pubblico.

Verificandosi questi casi l'assegnazione o concessione in essere sono revocate dal Comune e viene assegnato o concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria assegnazione o concessione, di sepolture con complessiva pari capacità di accoglimento di salme o resti mortali o ossa o ceneri nell'ambito dei cimiteri comunali.

Le relative traslazioni sono compiute d'ufficio con spesa a carico del Comune.

Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.

Dell'atto di revoca è data dal Comune formale comunicazione entro 90 giorni al concessionario indicando le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri.

Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'Albo comunale dell'atto di revoca per la durata di 90 giorni.

Informazione di ciò va data anche mediante affissione per 90 giorni di idoneo avviso all'ingresso del Cimitero ove trovasi la sepoltura revocata, contenente anche l'indicazione delle date fissate per le traslazioni.

Nel giorno indicato le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.

La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ART.21 Decadenza dalla Concessione

La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando si sia accertato che la sepoltura sia stata utilizzata da terzi non aventi diritto;
- quando per inosservanza dei tempi di cui all'art.22, non si sia provveduto alla realizzazione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti all'art.23;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza dalla concessione avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste, nel caso di concessionario od avente causa sconosciuto od irreperibile, mediante la pubblicazione della diffida all'Albo comunale e all'ingresso cimiteriale per almeno 90 giorni.

L'area ed i manufatti per la cui concessione è stata dichiarata la decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario nei cui confronti è stato emanato il provvedimento, sono disponibili per

concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura del Comune le opere di rimessa in pristino od adeguamento dallo stesso ritenute necessarie.

La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ART.22 Estinzione della Concessione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o in caso di rinuncia, revoca o decadenza, ovvero con la soppressione del cimitero.

Estinta la concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e/o manufatto.

ART.23 Rinnovo della Concessione

Entro 6 mesi dalla scadenza della concessione, il concessionario può chiedere il rinnovo della concessione per uguale periodo versando il pagamento dell'importo previsto dalla tariffa vigente alla data di scadenza. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere o meno tale richiesta.

ART.24 Costruzione dell'opera

I soggetti che intendono realizzare opere, manufatti, lapidi o simili su aree o sepolture in concessione o comuni, devono provvedere alla presentazione del relativo progetto ed alla successiva esecuzione delle opere autorizzate nelle forme e nei limiti fissati dal Piano Cimiteriale.

I progetti sono presentati entro 180 giorni dalla data di assegnazione della sepoltura o area e l'esecuzione delle opere è compiuta entro un anno dalla data dell'autorizzazione del progetto.

E' sempre possibile impartire, anche in corso d'opera, eventuali prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone.

ART.25 Manutenzione delle sepolture

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture è a carico del concessionario od aventi titolo.

Tale onere spetta anche per le operazioni inerenti a controlli sulle tombe/cappelle, richieste dal concessionario.

L'obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che l'Amministrazione Comunale o altri Enti preposti ritenessero di prescrivere per la buona conservazione, adeguamento o per motivi di sicurezza ed igiene.

Le operazioni del presente articolo devono essere svolte secondo le indicazioni del Piano Cimiteriale e Norme Tecniche generali.

PARTE 6^ - CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI INDIVIDUALI

ART.26 Concessione delle sepolture

In relazione alla disponibilità della struttura cimiteriale, è consentita la concessione temporanea di anni 40 di Loculi individuali costruiti a cura e spese del Comune.

E' consentita la concessione temporanea di anni 40 dei loculi situati nella Cappella del Cimitero di Bonavigo Capoluogo e nella Cappella del Cimitero della frazione di Orti, solo a "personalità" o "persone benemerite". La valutazione della richiesta ed il relativo nulla osta sono di competenza della Giunta Comunale.

E' prevista la tumulazione provvisoria delle salme, in loculi espressamente individuati allo scopo dalla Giunta Comunale, per situazioni contingenti, da valutarsi di volta in volta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Le operazioni necessarie per la tumulazione provvisoria sono subordinate al pagamento della relativa tariffa; l'importo di concessione è calcolato in relazione al periodo di permanenza.

La concessione di loculi deve risultare da apposito contratto nel quale devono essere indicati :

- l'oggetto della concessione e la sua identificazione;
- la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;
- il concessionario o nel caso di Enti o similari il legale rappresentante pro-tempore;
- il beneficiario;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- il corrispettivo di concessione.

L'Ufficio Servizi cimiteriali cura l'istruttoria per l'adozione dell'atto di concessione.

Le sepolture date in concessione sono a pagamento.

Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

I manufatti per la sepoltura in concessione per i quali non sia stato stipulato il previsto contratto, si intendono concessi con decorrenza dalla data di versamento eseguito dal richiedente.

I manufatti per la sepoltura in concessione per i quali non è rinvenibile la data di concessione, né risulta agli atti il versamento eseguito, la concessione medesima si intende comunque scaduta nell'anno 2030.

All'interno del Loculo, oltre la salma, è possibile la tumulazione dei resti mortali del coniuge o di familiari ed affini entro il secondo grado posti in cassetina o urna cineraria fino ad un massimo di 4 (se la capienza della sepoltura lo permette) per il tempo residuo della relativa concessione.

Il Loculo è riservato alla salma del beneficiario o avente titolo; non è possibile la concessione e/o l'utilizzo della sepoltura esclusivamente per collocare resti mortali.

ART.27 Modalità di assegnazione delle sepolture

La concessione dei loculi avviene assegnando la singola sepoltura per ordine progressivo numerico in orizzontale per fila, fino ad esaurimento della disponibilità dei loculi del Settore medesimo.

La concessione di loculo individuale può essere effettuata per la futura sepoltura solo se la stessa è stipulata a favore di avente titolo che abbia compiuto 70 anni o nel caso di prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di altro parente di primo grado premorto.

In caso di decesso del coniuge o parente fino al primo grado del beneficiario, quest'ultimo potrà autorizzarne la sepoltura.

La concessione della sepoltura non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa nella disponibilità del Comune. Le sepolture date in concessione non possono per il concessionario essere oggetto di lucro o di speculazione.

Sulla lapide funebre della sepoltura devono essere riportati i nominativi, le date di nascita e morte di tutti i soggetti che vi hanno sepoltura.

ART.28 Rinuncia della concessione

Il Comune può accettare la rinuncia della concessione solo se la richiesta è effettuata entro 5 (cinque) anni dalla data di rilascio della stessa purchè la sepoltura non sia mai stata utilizzata.

In questo caso sarà dovuto un rimborso pari al 25% del costo pagato al momento della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte del rinunciante.

Dopo la rinuncia il manufatto sarà disponibile per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero dopo l'esecuzione di opere di manutenzione che il Comune ritenga necessarie.

La richiesta di estumulazione straordinaria costituisce rinuncia della concessione.

ART.29 Revoca della concessione

E' possibile per il Comune di ritornare nella disponibilità del manufatto dato in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del Piano Cimiteriale o per altra ragione di prevalente interesse pubblico.

Verificandosi questi casi l'assegnazione o concessione in essere sono revocate dal Comune e viene assegnato o concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria assegnazione o concessione di sepolture disponibili nell'ambito dei cimiteri comunali.

Le relative traslazioni sono compiute d'ufficio con spesa a carico del Comune.

Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.

Dell'atto di revoca è data dal Comune formale comunicazione entro 90 giorni al concessionario indicando le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri.

Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'Albo comunale dell'atto di revoca per la durata di 90 giorni.

Informazione di ciò va data anche mediante affissione per 90 giorni di idoneo avviso all'ingresso del Cimitero ove trovasi la sepoltura revocata, contenente anche l'indicazione delle date fissate per le traslazioni.

Nel giorno indicato le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.

La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ART.30 Decadenza dalla concessione

La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando si sia accertato che la sepoltura sia stata utilizzata da terzi non aventi diritto;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La pronuncia della decadenza dalla concessione avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste, nel caso di concessionario od avente causa sconosciuto od irreperibile, mediante la pubblicazione della diffida all'Albo comunale e all'ingresso cimiteriale per almeno 90 giorni.

Il manufatto per la cui concessione è stata dichiarata la decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario nei cui confronti è stato emanato il provvedimento, diviene disponibile per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura del Comune le opere di rimessa in pristino od adeguamento dallo stesso ritenute necessarie.

La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ART.31 Estinzione della concessione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.

Estinta la concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo.

La concessione di spazio sepolcrale individuale viene ad estinzione anche prima della scadenza della concessione stessa nel caso di richiesta da parte degli aventi diritto di cui all'art.9, di liberazione dello spazio da salma, o ossa, o ceneri, salvo che la temporanea liberazione avvenga per disposizione dell'Autorità Sanitaria o Giudiziaria o per svolgervi opere di manutenzione.

ART.32 Rinnovo della concessione

Entro 6 mesi dalla scadenza della concessione, il concessionario può chiedere il rinnovo della concessione per uguale periodo versando il pagamento dell'importo previsto dalla tariffa vigente alla data di scadenza. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere o meno tale richiesta.

ART.33 Ornamenti e manutenzione della sepoltura

Gli ornamenti e la manutenzione ordinaria della lapide del loculo dato in concessione spetta al concessionario od aventi titolo.

Le operazioni del presente articolo devono essere svolte secondo le indicazioni del Piano Cimiteriale e delle Norme tecniche generali.

PARTE 7^ - CONCESSIONI CIMITERIALI – CELLETE OSSARIO E CINERARIE

ART.34 Concessione delle sepolture

In relazione alla disponibilità della struttura cimiteriale, è consentita la concessione temporanea di anni 40 di Cellette ossario o Cinerarie costruite a cura e spese del Comune.

La concessione delle sepolture deve risultare da apposito contratto nel quale devono essere indicati:

- l'oggetto della concessione e la sua identificazione;
- la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;
- il concessionario o nel caso di Enti o similari il legale rappresentante pro-tempore;
- il beneficiario;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- il corrispettivo di concessione.

L'Ufficio Servizi cimiteriali cura l'istruttoria per l'adozione dell'atto di concessione.

Le sepolture date in concessione sono a pagamento.

Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

All'interno della sepoltura è possibile la tumulazione di massimo 2 cassetine, se la capienza della stessa lo permette.

I manufatti per la sepoltura in concessione per i quali non sia stato stipulato il previsto contratto, si intendono concessi con decorrenza dalla data di versamento eseguito dal richiedente.

I manufatti per la sepoltura in concessione per i quali non è rinvenibile la data di concessione, né risulta agli atti il versamento eseguito, la concessione medesima si intende comunque scaduta nell'anno 2030.

ART.35 Modalità di assegnazione delle sepolture

La concessione della celletta avviene assegnando la singola sepoltura per ordine progressivo numerico in orizzontale per fila, fino ad esaurimento della disponibilità delle cellette del Settore medesimo.

La concessione della sepoltura è possibile solo in costanza di esumazioni o estumulazioni ordinarie, straordinarie o per trasferimento di resti mortali da altro cimitero.

ART.36 Rinuncia della Concessione

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte del rinunciante.
Dopo la rinuncia la sepoltura è disponibile per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero dopo l'esecuzione di opere di manutenzione che il Comune ritenga necessarie.

L'estumulazione straordinaria costituisce rinuncia della concessione.

ART.37 Revoca, Decadenza ed estinzione della Concessione

In ordine agli istituti della revoca, decadenza ed estinzione della concessione, si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente gli articoli 29, 30 e 31 del presente regolamento.

ART.38 Ornamenti e manutenzione della sepoltura

Gli ornamenti e la manutenzione ordinaria della lapide della celletta data in concessione spetta al concessionario od aventi titolo.

Le operazioni del presente articolo devono essere svolte secondo le indicazioni del Piano Cimiteriale e delle Norme Tecniche generali.

PARTE 8^ - ESUMAZIONI ed ESTUMULAZIONI

ART.39 Esumazioni ed Estumulazioni ordinarie

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie - disciplinate dal capo XVII del DPR 10.9.1990, n. 285 e dalle Circolari Ministero della Sanità n. 24/93 e 10/98, norme alle quali si fa rinvio per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento - si eseguono al termine del periodo di inumazione ovvero di concessione.

Saranno eseguite, a seconda dei casi, le seguenti operazioni:

A) Le salme in stato di non completa scheletrizzazione, all'atto dell'esumazione o estumulazione saranno:

- trasferite in apposito Campo comune ad inumazione per il tempo necessario al completamento del processo di mineralizzazione.
- cremate, se ritenuto opportuno dalla gestione del Cimitero da parte dell'Ente.

A richiesta degli aventi titolo, le salme potranno:

- essere collocate in altra sepoltura in concessione, a spese dei famigliari.
- essere cremate, a spese dei famigliari.

B) I resti mortali per i quali il processo di decomposizione è giunto al termine saranno :

- avviati all'ossario comune del Cimitero o cremati se ritenuto opportuno per la gestione del Cimitero da parte dell'Ente.

A richiesta degli aventi titolo, i resti potranno:

- essere raccolti in apposite cassette ossario per essere collocate ad altra sepoltura in concessione a spese dei famigliari.
- essere cremati, a spese dei famigliari .

ART.40 Avvisi di scadenza

La scadenza delle sepulture è comunicata con avviso pubblico affisso all'Albo comunale, all'ingresso del Cimitero e ai famigliari se rintracciabili. L'avviso, affisso nei 30 giorni precedenti le operazioni, riporterà l'elenco dei manufatti oggetto di esumazione e/o estumulazione.

Qualora, nel periodo dei 30 giorni di cui al precedente comma, non sia stata formalizzata da parte degli aventi titolo, la volontà circa l'eventuale collocazione dei resti mortali od ossa rinvenute, il Comune procede d'ufficio alla collocazione dei resti mortali ed alla eventuale rimozione di opere, manufatti ed ornamenti della sepoltura.

Le operazioni saranno eseguite anche nel caso di assenza degli interessati.

ART.41 Esumazioni ed Estumulazioni a richiesta

Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salma ovvero di resti mortali dalla sepoltura - a domanda degli aventi titolo.

I richiedenti sono soggetti al pagamento delle tariffe determinate dall'organo comunale competente. Le operazioni preliminari e di ripristino (es. rimozione di marmi e ornamenti, scavi, demolizioni, opere edili, rifacimenti murari, etc.) richieste per l'esumazione ovvero l'estumulazione da Tombe/Cappelle di famiglia è a carico del concessionario. Il medesimo dovrà incaricare una Ditta privata per l'esecuzione delle operazioni secondo le modalità di cui al successivo art.46.

Tali operazioni, inoltre, dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni del DPR 10/09/1990 n.285.

In concomitanza di un decesso non sono ammesse esumazioni e/o estumulazioni da Tombe / Cappelle di famiglia al fine di liberare il posto nella sepoltura a favore del defunto.

A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, l'esumazione ovvero l'estumulazione straordinaria può essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali:

- a) per trasferimento di salma fuori comune;
- b) cremazione;
- c) per trasferimento in tomba / cappella di famiglia;
- d) per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo, da sepoltura in terra a loculo, effettuato esclusivamente a favore di salme di coniugi e parenti fino al primo grado;
- e) Per le Tombe/Cappelle di Famiglia, oltre ai casi sopra indicati, l'estumulazione richiesta al fine di liberare il posto nella sepoltura, può essere effettuata solo dopo trascorsi 20 anni dalla tumulazione del defunto.

Non sono ammesse estumulazioni straordinarie per traslazioni contestuali di salme e/o resti mortali al solo scopo di invertirne la sepoltura.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono eseguirsi esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, e negli altri casi di cui all'art. 84 del DPR 285/90.

L'estumulazione straordinaria da Loculo ovvero Celletta costituisce rinuncia alla concessione secondo quanto stabilito all'art.28 e 36 del presente regolamento.

ART.42 Esumazioni ed Estumulazioni d'ufficio

Il Sindaco, per motivi igienico-sanitari contingibili ed urgenti, sentita l'ASL competente sui provvedimenti da adottarsi, può ordinare d'ufficio l'esumazione ovvero l'estumulazione di feretro impartendo le disposizioni necessarie per eliminare l'inconveniente.

Gli oneri dell'operazione sono a carico del concessionario salvo i casi in cui sia dimostrata la responsabilità del Comune.

Qualora l'Autorità sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilità degli ambienti ove è ubicata la sepoltura e non sia possibile, né economico alcun intervento risolutivo, e sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, il Comune provvede alla esumazione/estumulazione d'ufficio e, compatibilmente alla disponibilità in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

ART.43 Salme aventi oggetti da recuperare

Gli aventi titolo che ritengono che la salma da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo formale avviso al Servizio Cimiteriale.

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, non espressamente richiesti dai familiari, restano con la salma ovvero con le ossa od i resti mortali della stessa, fatto salvo il caso di successiva cremazione in cui vengono conservati dal Comune per un anno, trascorso il quale sono alienati destinando i proventi ad opere di miglioramento dei cimiteri comunali.

Gli oggetti richiesti dai familiari sono loro consegnati, previa sottoscrizione di un'apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti dell'ufficio cimiteriale.

ART.44 Smaltimento dei materiali cimiteriali

Lo smaltimento dei materiali provenienti dalle operazioni cimiteriali avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART.45 Chiusura dei cimiteri per operazioni di Esumazione ed Estumulazione

Per motivi igienico-sanitari, di pubblica incolumità e di tutela della privacy, tutte le operazioni di esumazione e/o estumulazione e servizi connessi, vengono effettuate previa chiusura del Cimitero interessato con divieto di ingresso a persone non autorizzate. Gli aventi titolo che richiederanno di presenziare, entreranno, su chiamata degli operatori, ad esumazione/estumulazione e collocazione avvenuta dei resti del proprio congiunto, nell'apposito contenitore. La permanenza dovrà limitarsi fino alla chiusura del predetto contenitore e nella successiva traslazione dei resti mortali.

Nei 7 giorni precedenti il compimento delle operazioni, viene affisso avviso nell'Albo comunale ed all'entrata del Cimitero, con indicazione del periodo di chiusura e delle motivazioni.

PARTE 9^ - DITTE AMMESSE A LAVORARE NEI CIMITERI

ART.46 Requisiti richiesti alle Ditte

Le Ditte incaricate di eseguire lavori all'interno dei Cimiteri per conto del concessionario di sepolture, devono operare secondo le prescrizioni date dal Piano Cimiteriale e dalle Norme Tecniche generali.

Le Ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati.

E' vietato alle Ditte svolgere nei cimiteri azione di accaparramento dei lavori, pubblicità ed attività comunque censurabili.

PARTE 10^ -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.47 Costi e Tariffe

Con apposita deliberazione di Giunta Comunale sarà approvato un tariffario concernente le tariffe per i servizi cimiteriali ed i costi delle aree e manufatti.

ART.48 Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento disciplina l'intera materia pertanto sono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento ed ogni altra disposizione incompatibile.